

Nuova legge sulle cave

## **2. Disegno di legge sulle cave e regolamento d'applicazione**

Documento per la consultazione

Agosto 2021



Dipartimento  
del territorio



Disegno di legge sulle cave (LCav)	Disegno di regolamento di applicazione della legge sulle cave (RLCav)
CAPITOLO 1 – Norme introduttive	
<p><b>Art. 1</b></p> <p>La presente legge disciplina l'estrazione di materiale dalle cave presenti sul territorio ticinese, considerando gli interessi ambientali ed economici del settore.</p>	<p><b>Art. 1 – Definizioni</b></p> <p><sup>1</sup> Si definisce cava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un impianto destinato all'estrazione e alla lavorazione della pietra naturale, a cielo aperto o in sotterranea, come pure:</li> <li>b) un'attività economica di estrazione e lavorazione della pietra naturale.</li> </ul> <p><sup>2</sup> Si definisce comparto un'area in cui si trovano una o più cave, attive o inattive, in genere contigue, con caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche e territoriali uniformi.</p> <p><sup>3</sup> È di minima entità l'estrazione di materiale di volume non superiore a cinquantamila metri cubi.</p> <p><sup>4</sup> Si definisce proprietario il proprietario o l'insieme dei proprietari del o dei fondi interessati dalla cava.</p> <p><sup>5</sup> Si definisce gestore la ditta che realizza e gestisce in generale l'attività di sfruttamento della cava.</p>
<p><b>Art. 2 – Campo di applicazione</b></p> <p><sup>1</sup> La presente legge si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'apertura e all'esercizio delle cave, indipendentemente dalla forma, dal tipo e dalle modalità di sfruttamento;</li> <li>b) alla gestione degli scarti di cava (depositi intermedi, trasbordi, riciclaggio ed evacuazione) svolta nel perimetro di attività della cava stessa.</li> </ul> <p><sup>2</sup> L'applicazione della presente legge è esclusa per le estrazioni di minima entità.</p> <p><sup>3</sup> Il Consiglio di Stato precisa la nozione di cava e definisce le estrazioni di minima entità.</p>	

<p><b>CAPITOLO 2 – Pianificazione del territorio, autorizzazione a costruire e d'esercizio</b></p>	
<p><b>Art. 3</b></p> <p>Il Piano direttore stabilisce le condizioni per l'apertura e l'estensione di comparti estrattivi.</p>	
<p><b>Art. 4</b></p> <p>L'attività di estrazione e lavorazione del materiale, compresi i lavori preparatori, è ammessa solo previo ottenimento di una licenza edilizia secondo la legge edilizia e di un'autorizzazione d'esercizio.</p>	
<p><b>Art. 5</b></p> <p><sup>1</sup> L'autorizzazione d'esercizio disciplina lo sfruttamento e la gestione della cava.</p> <p><sup>2</sup> Essa è concessa dal Dipartimento del territorio al gestore della cava, sentito il Municipio del Comune interessato, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'esercizio della cava è al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato;</li> <li>b) la richiesta di autorizzazione include un programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (PG);</li> <li>c) il gestore possiede l'esperienza e le conoscenze tecniche necessarie alla corretta conduzione della cava;</li> <li>d) il gestore dispone di macchinari, equipaggiamento, mezzi finanziari e installazioni necessari a sfruttare razionalmente e correttamente la cava, rispettando le normative in materia di protezione dell'ambiente e di sicurezza;</li> <li>e) il gestore fornisce sufficienti garanzie per l'esecuzione dei suoi doveri, in particolare una garanzia finanziaria atta a coprire i costi di sistemazione dei terreni a conclusione dell'attività;</li> <li>f) il gestore ha stipulato una polizza assicurativa che copre i rischi derivanti dallo sfruttamento della cava;</li> <li>g) il gestore rispetta gli obblighi contrattuali stabiliti dal Contratto collettivo del settore;</li> <li>h) è presente un piano preliminare di sistemazione finale in vista della chiusura.</li> </ul>	

<p><b>Art. 6</b></p> <p>In caso di progetto di sfruttamento di durata superiore a dieci anni, il Dipartimento può chiedere la suddivisione in più fasi. L'autorizzazione di esercizio è allora rilasciata per la prima fase. Il rilascio dell'autorizzazione per le fasi successive è subordinato al rispetto delle condizioni dell'autorizzazione precedente e all'aggiornamento del PG.</p>	
<p><b>CAPITOLO 3 – Programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa e sistemazione finale</b></p>	
<p><b>Art. 7</b></p> <p>Il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa è elaborato dal gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'inizio di ogni sfruttamento di una nuova cava;</li> <li>b) in caso di ripresa dello sfruttamento di una cava dismessa;</li> <li>c) qualora una cava già in attività non disponga ancora del PG ai sensi della presente legge;</li> <li>d) al momento della domanda di rinnovo dell'autorizzazione di esercizio.</li> </ul>	<p><b>Art. 2 – Consegna del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa</b></p> <p><sup>1</sup> Il programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa (PG) è la documentazione contenente le informazioni tecniche e gestionali dell'organizzazione generale e dell'evoluzione dell'attività estrattiva e lavorativa dei comparti o delle cave.</p> <p><sup>2</sup> Il PG deve essere consegnato con la domanda di autorizzazione d'esercizio.</p>
<p><b>Art. 8</b></p> <p><sup>1</sup> Le misure previste nel PG devono permettere una corretta salvaguardia dell'ambiente (territorio, natura, paesaggio, bosco, terre agricole, acqua e aria).</p> <p><sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne stabilisce i contenuti.</p>	<p><b>Art. 3 – Contenuti minimi del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa</b></p> <p>Il PG deve comprendere almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il rilievo della situazione esistente con l'indicazione dell'occupazione del suolo (edifici, impianti fissi, strade, piste, ecc.);</li> <li>b) i dati geologici relativi alla presenza di materiali, la loro qualità e quantità;</li> <li>c) i dati inerenti alle acque superficiali, sotterranee e alla qualità del suolo;</li> <li>d) la descrizione dello sviluppo del processo estrattivo nel tempo, delle diverse tappe di estrazione (planimetria e profondità), del programma di sfruttamento e delle percorrenze interne;</li> <li>e) le modalità tecniche di estrazione e di lavorazione finalizzate a un uso il più efficace</li> </ul>

	<p>possibile del materiale estratto e a minimizzare gli scarti;</p> <p>f) la descrizione e ubicazione degli impianti e delle costruzioni necessarie allo sfruttamento;</p> <p>g) l'impianto dell'urbanizzazione per le zone di lavorazione;</p> <p>h) la descrizione delle misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose (piano di sicurezza);</p> <p>i) la descrizione degli impatti ambientali e dei dispositivi tecnici e gestionali per garantire la protezione dell'ambiente (aria, acqua, suolo, rumore, polvere, bosco, natura e paesaggio);</p> <p>j) le modalità di gestione degli scarti di cava (incluso limo di segagione) finalizzato alla minimizzazione del deposito in discarica e a favorire il riciclaggio.</p>
<p><b>Art. 9</b></p> <p><sup>1</sup> Al termine dell'attività di estrazione il gestore è tenuto a sistemare la cava, di principio entro 2 anni.</p> <p><sup>2</sup> Il progetto di sistemazione finale della cava deve essere approvato dal Dipartimento. L'approvazione è subordinata al conseguimento della licenza edilizia.</p> <p><sup>3</sup> Una sistemazione parziale può essere richiesta dopo ogni fase di sfruttamento.</p>	<p><b>Art. 4 Progetto di sistemazione finale</b></p> <p>Il progetto di sistemazione finale della cava ai sensi dell'art. 9 LCav deve essere sottoposto dal gestore all'autorità per approvazione nel periodo che va dai 3 anni fino ai 6 mesi antecedenti la chiusura dell'attività di estrazione.</p>
	<p><b>Art. 5</b></p> <p><sup>1</sup> Al termine dello sfruttamento il Dipartimento procede con una constatazione di sistemazione e ripristino del sito in presenza del proprietario, del gestore, del Comune e di rappresentanti dei servizi interessati.</p> <p><sup>2</sup> In caso di non conformità con il programma di gestione, con le condizioni dell'autorizzazione d'esercizio e con il progetto di sistemazione finale, il Dipartimento può esigere l'attuazione di misure complementari fino a ottenimento conforme del ripristino.</p> <p><sup>3</sup> In caso di non conformità, il Dipartimento può fare attuare il completo ripristino a terzi, a spesa del gestore e/o del proprietario, attivando a questo effetto la garanzia di cui all'art. 5 cpv. 2, lett. e) della legge.</p>

<b>CAPITOLO 4 – Doveri del gestore della cava</b>	
<b>Art. 10</b> Il gestore garantisce che l'attività di sfruttamento della cava sia condotta in modo da evitare danni a beni pubblici e privati e all'ambiente (bosco, natura, acqua, aria, paesaggio).	
<b>Art. 11</b> Il gestore garantisce la sicurezza delle persone occupate nell'attività o autorizzate ad accedere alla cava e prende le misure necessarie a impedire l'accesso di persone non autorizzate.	
<b>Art. 12</b> Il gestore presenta annualmente al Dipartimento un rilievo qualitativo e quantitativo dei materiali estratti.	
<b>CAPITOLO 5 – Cave di proprietà di Patriziati</b>	
<b>Art. 13</b> <sup>1</sup> L'aggiudicazione di una concessione di sfruttamento deve essere fatta per pubblico concorso ai sensi dell'art. 12 della Legge organica patriziale (in caso di proprietà patriziale) con applicazione per analogia della legge sugli appalti pubblici.  <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato può esentare dall'obbligo di concorso pubblico ai sensi dell'art. 13 LOP quando l'esenzione è necessaria per giustificati motivi.	
<b>Art. 14</b> Il Cantone e i Comuni promuovono per quanto possibile l'utilizzazione di materiale estratto dalle cave cantonali nelle procedure sottoposte alla legislazione in materia di commesse pubbliche.	
<b>Art. 15</b> Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della legge.	<b>Art. 6</b> <sup>1</sup> Il Dipartimento del territorio è incaricato dall'applicazione della legge.  <sup>2</sup> Esso decide in particolare in materia di esonero del concorso pubblico ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LCav.

	<p><b>Art. 7</b></p> <p>Il Dipartimento stabilisce e aggiorna la lista delle cave con le rispettive autorizzazioni d'esercizio rilasciate.</p>
<p><b>Art. 16</b></p> <p>Il Dipartimento può, in ogni momento, ordinare al proprietario e al gestore d'intraprendere le misure necessarie a garantire il rispetto della legge, del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa e dell'autorizzazione d'esercizio.</p>	
<p><b>Art. 17</b></p> <p>Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione d'esercizio o sospendere ogni sfruttamento che minacci di diventare pericoloso per le persone o i beni o nel quale sono constatati gravi o ripetute violazioni della legge, del programma di gestione dell'attività estrattiva e lavorativa o dell'autorizzazione d'esercizio.</p> <p><b>Art. 18</b></p> <p>I Comuni:</p> <p><sup>1</sup> adeguano i loro PR in conformità con il Piano direttore. Essi possono beneficiare di un contributo cantonale ai sensi dell'art. 89, lett. b. Lst.</p> <p><sup>2</sup> assumono il ruolo di sorveglianza delle attività sul territorio ai sensi della legge edilizia.</p>	<p><b>Art. 8</b></p> <p><sup>1</sup> Prima di decidere ai sensi dell'art. 17 della legge, il Dipartimento può ordinare la realizzazione di una perizia, a spesa del gestore e/o del proprietario. Salvo in caso di emergenza, il Dipartimento sente preliminarmente questi ultimi.</p> <p><sup>2</sup> La revoca deve essere preceduta da un avvertimento formale.</p> <p><sup>3</sup> Se, a scadenza del termine fissato, il gestore o il proprietario non hanno preso le misure imposte nella decisione di revoca o di sospensione ai sensi dell'art. 17 LCav, il Dipartimento può fare eseguire i lavori necessari a spesa del gestore e/o del proprietario.</p>
<p><b>CAPITOLO 7 – Norme penali</b></p>	
<p><b>Art. 19</b></p> <p><sup>1</sup> Le infrazioni alle disposizioni della presente legge possono essere sanzionate con una multa.</p> <p><sup>2</sup> La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa. L'importo massimo della multa è di CHF 50'000.--.</p> <p><sup>3</sup> Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione, anche solo per negligenza o complicità. Le persone giuridiche sono solidamente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio delle loro mansioni.</p> <p><sup>4</sup> Si applica la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la contravvenzione è di competenza del DT.</p>	

<b>CAPITOLO 8 – Rimedi giuridici</b>	
<b>Art. 20</b> <sup>1</sup> Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest'ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. <sup>2</sup> La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.	
<b>CAPITOLO 9 – Disposizioni finali</b>	
<b>Art. 21 – Entrata in vigore</b> <sup>1</sup> Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi. <sup>2</sup> Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.	



**Per ulteriori informazioni**

Dipartimento del territorio  
Sezione dello sviluppo territoriale  
Via Franco Zorzi 13,  
6501 Bellinzona

tel. +41 91 814 25 91  
e-mail [dt-sst@ti.ch](mailto:dt-sst@ti.ch)  
[www.ti.ch/sst](http://www.ti.ch/sst)